ARNAS G.Brotzu
Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

Deliberazione n. 678

Adottata dal Direttore Generale in data 13.06.2022

OGGETTO: Approvazione e presa d'atto della convenzione tra l'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione – ARNAS G. Brotzu, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e l'Istituto Comprensivo "G. Devinu" di Cagliari per l'attuazione del servizio di Scuola in Ospedale. Validità anni cinque.

PDEL/2022/741

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 13.06.2022 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere
PERRA LUISANNA Firmato digitalmente da PERRA LUISANNA Data: 2022.06.13 13:57:33 +02'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'ARNAS "G. Brotzu"

SI NO □

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne

PRESO ATTO della Carta Europea dei diritti dei bambini degenti in ospedale adottata con la risoluzione del 13 dicembre 1986.

della circolare ministeriale del 2 dicembre 1986 n. 345 che ratifica la nascita delle sezioni scolastiche all'interno degli ospedali e che prepara i successivi interventi con i quali viene sancito il carattere ordinario della scuola in ospedale, intesa come sezione staccata del territorio.

del D. M. n. 461 del 6 giugno 2019 relativo all'adozione delle Linee di indirizzo nazionali sulla Scuola in Ospedale e l'Istruzione Domiciliare.

del D. M. n. 257 del 6 agosto 2021 c.d. "Piano Scuola" nel quale si specifica che le attività di Scuola in ospedale continueranno ad essere organizzate, previo confronto e coordinamento tra il dirigente scolastico e il Direttore sanitario, nel rispetto dei protocolli di sicurezza in ambiente ospedaliero.

CONSIDERATO che all'interno di questa Azienda nel P.O. San Michele, sono attive n. 1 sezione di Scuola dell'Infanzia e n. 1 sezione di Scuola Primaria, afferenti all'Istituto Comprensivo "Giusy Devinu" e che la suddetta Istituzione svolge le attività didattiche e organizzative in conformità alle norme e alle disposizioni ministeriali inerenti ai servizi di istruzione ospedaliera e domiciliare.

CONSIDERATO altresì che si rende necessario stipulare una convenzione finalizzata alla gestione dei rapporti tra questa Azienda e l'Istituto Comprensivo "Giusy Devinu"

VISTA la convenzione sottoscritta dai Rappresentanti Legali, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

RITENUTO pertanto di stipulare la convenzione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e l'Istituto Comprensivo "G. Devinu" di Cagliari per l'attuazione del servizio di Scuola in Ospedale.

Per i motivi esposti in premessa:

D E L I B E R A

1) Di approvare e prendere atto della convenzione tra l'Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione – ARNAS G. Brotzu, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e l'Istituto

Comprensivo "G. Devinu" di Cagliari per l'attuazione del servizio di Scuola in Ospedale, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2) Di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Medico del P.O. San Michele e al Direttore f.f. della S.C. Pediatria, ciascuno per la parte di propria competenza.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis

FODDIS AGNESE Firmato digitalmente da FODDIS AGNESE

Dir. S.C. Com. e Rel. Est. R. Manutza MANUTZA ROBERTA

Coll. Amm.vo Anna M. Cocco COCCO ANNA MARIA Firmato digitalmente da COCCO ANNA MARIA Data: 2022.06.10 09:56:22 +02'00'

I.C."GIUSY DEVINU" - CAGLIARI
Prot. 0007598 del 03/06/2022
II-9 (Uscita)
m_pi AOODRSA REGISTRO UFFICIALE.E.0012407.03-06-2022.h.15:06

CONVENZIONE SCUOLA IN OSPEDALE

Tra

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna rappresentato dal Dott. Francesco Feliziani, domiciliato ai fini del presente atto presso l'Ufficio medesimo, via Giudice Guglielmo n. 46 - 09131 Cagliari

e

L'ARNAS – Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu di seguito denominata ARNAS con sede legale in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, codice fiscale e P. IVA 02315520920, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis in qualità di Legale Rappresentante

e

L'Istituto Comprensivo "Giusy Devinu", con sede in Cagliari, via Meilogu n. 18, 09121, rappresentato dal Dirigente scolastico Dott. **Giuseppe Ennas** in qualità di datore di lavoro dei docenti impegnati nelle sezioni scolastiche ospedaliere di Scuola dell'infanzia (n. 1 sezione) e Scuola primaria (n. 1 sezione) per l'attuazione del servizio di scuola ospedaliera gestito dal Ministero dell'Istruzione tramite le singole istituzioni scolastiche presso l'Azienda Ospedaliera

VISTI

- gli art. 3 e 34 della Costituzione Italiana e i diritti alla salute e all'istruzione costituzionalmente tutelati;
- la "Carta europea dei diritti dei bambini degenti in ospedale" adottata con la Risoluzione del 13 dicembre 1986;
- la Legge 27 maggio 1991, n.176 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo (New York 20 novembre 1989);
- la circolare ministeriale del 2 dicembre 1986, n. 345 che ratifica la nascita delle sezioni scolastiche all'interno degli ospedali e che prepara i successivi interventi con i quali viene sancito il carattere ordinario (fatte salve le necessità specifiche) della scuola in ospedale intesa come sezione staccata della scuola del territorio;
- la Legge n. 59/1997, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 233/ 1998, il Decreto n. 331/1998 e la Legge n. 275/ 1999, recanti le norme che regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche e dettano disposizioni per il dimensionamento delle istituzioni medesime;
- la Legge 107/2015 art. 1 commi 180 e 181 – lett. f);
- il Decreto legislativo 63 del 13 aprile 2017, recante disposizioni volte a garantire l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali di cui all'art. 8;
- Il D.M. n° 461 del 6 giugno 2019, relativo all'adozione delle Linee di indirizzo nazionali sulla Scuola in Ospedale e l'Istruzione Domiciliare;
- il protocollo di intesa stipulato tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR e l'Associazione Ospedali Pediatrici Italiani - AOPI, sottoscritto in data 27 febbraio 2018;
- il protocollo di intesa stipulato dalla Rete nazionale di scopo delle Scuole polo regionali per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare con l'Associazione Ospedali Pediatrici Italiani - AOPI, sottoscritto in data 4 ottobre 2019 e operativo dal 24 giugno 2020;
- il documento "Verso una scuola che promuove salute", redatto congiuntamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero della salute e approvato in Conferenza Stato-Regioni il 17 gennaio 2019;
- il protocollo d'intesa per la "tutela del diritto alla salute, allo studio e all'inclusione", firmato il 20 febbraio 2019, tra il Ministro della salute e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- il Manifesto dei principi guida e dei valori di riferimento "I Diritti dei bambini in ospedale";

- il Decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della Legge 13 luglio 2015, n. 107». Il Servizio “Scuola in ospedale e istruzione domiciliare” è trattato agli artt. 15 e 16;
- la Nota ministeriale AOODPIT n. 388 del 17 marzo 2020 che, nel periodo emergenziale di sospensione della didattica in presenza, ha posto in evidenza la necessità di garantire il diritto all’istruzione agli alunni frequentanti presso le sezioni ospedaliere e in istruzione domiciliare;
- D.M. n. 39 del 26 giugno 2020 c.d. “Piano scuola”, alla pagina n. 14 è trattato il servizio di “Scuola in ospedale e Istruzione domiciliare”;
- il D.M. n. 89 del 7 agosto 2020 “Adozione delle Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata, di cui al D.M. n. 39 del 26 giugno 2020;
- O.M. n. 134 del 9 ottobre 2020 “Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22
- Il D.M. n. 257 del 6 agosto 2021 c.d. “Piano scuola”, dove alla pagina n. 17 è trattato il servizio di “Scuola in ospedale e Istruzione domiciliare”, in cui si specifica che “le attività di Scuola in Ospedale continueranno ad essere organizzate, previo confronto e coordinamento tra il Dirigente scolastico e il Direttore sanitario, nel rispetto dei previsti protocolli di sicurezza in ambiente ospedaliero”

ATTESO che:

- l’attività didattica, rivolta ai bambini e agli adolescenti ricoverati nelle strutture ospedaliere o seguiti in regime di day-hospital o di istruzione domiciliare, riveste un ruolo rilevante in quanto garantisce agli stessi il diritto all'istruzione e contribuisce al mantenimento o al recupero del loro equilibrio psico-fisico;
- le esperienze in atto hanno dato un contributo decisivo alla prevenzione e al recupero della dispersione scolastica dovuta alla malattia e al reinserimento ottimale degli alunni nelle classi di appartenenza;
- i servizi di istruzione ospedaliera e domiciliare, già attivati per quegli studenti impediti alla frequenza scolastica a causa della malattia e sottoposti a cicli di cura periodici, e finalizzati ad assicurare il reinserimento dell'alunno nella classe di appartenenza, necessitano di potenziamento al fine di ottimizzare l'offerta formativa;
- il coordinamento degli interventi sanitari, sociali e scolastici è necessario per l'integrazione di compiti e di attività delle rispettive componenti, al fine di assicurare un sistema di presa in carico globale del minorenne malato;
- è necessario rinnovare la convenzione stipulata tra **l’ARNAS** e l’Istituto Comprensivo “Giusy Devinu” di Cagliari

CONSIDERATO che:

• all’interno dell’ARNAS di Cagliari, **nel Presidio Ospedaliero San Michele,** sono attive n. 1 sezione di Scuola dell’infanzia e n. 1 sezione di Scuola primaria, afferenti all’Istituto Comprensivo “Giusy Devinu” di Cagliari;
dall’a.s. 2002/2003 è stata istituita n. 1 sezione di Scuola dell’Infanzia e n. 1 classe di Scuola Primaria afferente all’istituto Istituto Comprensivo “Giusy Devinu” di Cagliari;
• la suddetta Istituzione Scolastica svolge le attività didattiche e organizzative che competono alla stessa, in conformità alle norme ed alle disposizioni ministeriali inerenti ai servizi di istruzione ospedaliera e domiciliare;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna:

- individua la Scuola Polo regionale e, in base alle necessità del territorio di competenza, promuove gli accordi di programma interistituzionali necessari ad assicurare il servizio di Scuola in Ospedale tramite Sezioni Ospedaliere funzionanti **presso l'ARNAS**, cui fornisce il supporto in termini organizzativi e di risorse di personale docente;
- costituisce il Comitato Tecnico regionale, presieduto dal direttore regionale o da suo dirigente delegato, e composto dal Dirigente scolastico della scuola polo, dal referente dell'U.S.R., da personale di scuole ospedaliere presenti sul territorio, e da altri soggetti istituzionali responsabili di promuovere il benessere della persona di minore età ricoverata in ospedale o in istruzione domiciliare;
- assicura, nei limiti delle risorse disponibili, e coordina il servizio d'istruzione domiciliare per gli alunni che non possono frequentare la scuola per un periodo superiore a gg. 30, a causa di gravi patologie il cui decorso comporti, anche nella fase di degenza e cure domiciliari, necessità terapeutiche che, per complessità e durata, non siano temporaneamente compatibili con la frequenza scolastica;
- promuove, mediante gli uffici competenti e l'attività della Scuola Polo, interventi di formazione in servizio per il personale docente e momenti di formazione congiunta con gli operatori dell'**ARNAS.**

Art. 2

L'Istituto Comprensivo "Giusy Devinu" di Cagliari:

- assicura l'intervento scolastico in orario adeguato alle esigenze del minore degente, conformemente alle indicazioni fornite dal piano dell'offerta formativa e dal collego dei docenti in sede di programmazione dell'attività didattico- educativo e, comunque, d'intesa con le competenti autorità sanitarie;
- concorda incontri di programmazione tra amministrazione scolastica, autorità sanitaria ed ente locale e incontri annuali di verifica delle esperienze in atto;
- impegna il personale scolastico assegnato alle sezioni ospedaliere, nei limiti delle risorse economiche che le scuole stesse possano destinare a tal fine, in attività di formazione e aggiornamento aventi ad oggetto la conoscenza delle competenze mediche e psicologiche utili allo svolgimento dell'attività didattica, unitamente al personale medico o attivate per iniziativa degli enti sanitari ed anche in iniziative di interesse comune promosse dai sottoscrittori della presente convenzione;
- promuove d'intesa con l'U.S.R. Sardegna forme di collaborazione tra i docenti e gli educatori alle dipendenze dell'ente locale eventualmente presenti all'interno dell'ospedale in attività di supporto;
- assegna, nell'ambito dei fondi disponibili e nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, alle sezioni ospedaliere somme per l'acquisto di sussidi didattici e materiale di consumo, attingendo dagli annuali stanziamenti disposti per il funzionamento amministrativo e didattico;
- fornisce all'azienda sanitaria l'elenco dei docenti della scuola in ospedale prima dell'inizio delle lezioni ai fini assicurativi e cura la dotazione, ai medesimi, di cartellini identificativi;
- concorda con i responsabili delle strutture sanitarie l'intervento didattico in orario adeguato alle esigenze del minore all'inizio dell'anno scolastico, anche in modalità di Didattica Digitale Integrata (DDI) e di Didattica a Distanza (DAD);

- aggiorna i propri DVR con le prescrizioni necessarie alla salvaguardia della sicurezza e salute del personale, anche in funzione della peculiarità dello specifico reparto;
- fornisce al personale in servizio le indicazioni necessarie al fine di prendere visione dei documenti della sicurezza inerenti alla struttura sanitaria.

Art. 3

- **L'ARNAS** individua e mette a disposizione presso i P.O., salvo situazioni di temporanea impossibilità, locali idonei per le attività educative, didattiche e ludiche previste dal servizio d'istruzione ospedaliera, definiti e aggiornabili periodicamente dalla Direzione Generale dell'**ARNAS**;
- mette a disposizione, nei limiti delle dotazioni disponibili, arredi e attrezzature per le attività didattiche da svolgersi anche con supporti telematici (Internet) in collegamento con le scuole esterne e di provenienza sia degli alunni che dei docenti, assumendosi, in particolare, l'onere delle spese telefoniche e dei canoni relativi al funzionamento di attrezzature per la didattica a distanza per gli alunni ospedalizzati;
- garantisce l'estensione della copertura assicurativa RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) la quale opererà per i danni eventualmente cagionati dal personale docente ai terzi e/o per i danni dallo stesso subiti durante lo svolgimento dell'attività di docenza all'interno delle strutture ospedaliere. Resta inteso che le istituzioni scolastiche garantiscono al personale docente la copertura assicurativa per il rischio di infortuni (INAIL) e malattie professionali;
- garantisce il rispetto delle norme di sicurezza e di salute dei docenti, in conformità a quanto indicato nel DVR e nel DUVRI;
- nei casi specifici, in accordo con l'istituzione scolastica, cura la formazione dei docenti in materia di sicurezza in ospedale;
- cura la fornitura di opportuni DPI per i docenti che svolgono l'attività in ospedale, in accordo con l'istituzione scolastica;
- stabilisce eventuali misure di profilassi a tutela dei docenti;
- favorisce la collaborazione del personale sanitario alla formazione/informazione periodiche e all'aggiornamento dei docenti in ordine alle conoscenze mediche e psicologiche utili all'attività di scuola in ospedale;
- favorisce la partecipazione del personale sanitario a momenti di formazione congiunta;
- concorda con l'istituzione scolastica le azioni di programmazione, curando la comunicazione.

Art. 4

È' costituito un Comitato Operativo Misto per l'organizzazione, la gestione ed il coordinamento del servizio scolastico, nominato congiuntamente dall'Ufficio Scolastico Regionale e dall'ARNAS.
Il Comitato è costituito da:

- il Direttore Medico del P.O. San Michele (o suo delegato);
- il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale (o suo delegato);
- il Referente Regionale USR per la SiO e l'ID;
- il Dirigente scolastico dell'istituzione scolastica (o un suo delegato);
- un docente;
- il coordinatore del Forum Regionale per le Associazioni dei Genitori degli Studenti (FoRAGS della Sardegna).

Il Comitato ha la funzione di consentire lo scambio delle informazioni e la conoscenza dei bisogni delle parti della presente convenzione, nonché dei bambini e adolescenti ricoverati o seguiti in day hospital, e di favorire l'individuazione e l'adozione degli interventi necessari alla migliore fruizione del servizio scolastico da parte dei minorenni ricoverati o seguiti in regime day-hospital o di istruzione domiciliare. Nella prima seduta, da convocarsi a cura dell'U.S.R. non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il Comitato individua un Coordinatore, nonché un operatore sanitario che svolga la funzione

di referente per l'Istituto scolastico e un operatore scolastico che svolga la funzione di referente per l'Azienda ospedaliera.
Lo scambio di informazioni Scuola-Ospedale deve comunque mantenere caratteristiche di continuità e tempestività in relazione all'inserimento di nuovo personale scolastico, all'eventuale mutamento delle regole di reparto, ad ogni situazione di particolare criticità organizzativa e /o terapeutica che potrebbe richiedere la ri-definizione di tempi, spazi, atteggiamenti, modalità di intervento.

Art. 5

Il Comitato Operativo Misto ove se ne ravvisasse la necessità, ha la facoltà di adottare un regolamento interno di organizzazione che possa prevedere anche criteri generali nei rapporti tra docenti e operatori sanitari, fermo restando che la definizione di dettaglio di tali rapporti resta in capo ad accordi tra l'istituzione scolastica ed i dirigenti medici dei vari reparti. Il Comitato viene convocato dal Coordinatore, di norma, all'inizio e al termine di ciascun anno scolastico al fine di: definire gli elementi organizzativi di base; permettere lo scambio di informazioni, la conoscenza dei bisogni delle parti, la verifica delle esperienze in atto; coordinare interventi esteri di volontariato e di animazione, anche in collaborazione con Associazioni di genitori e/o di volontariato operanti presso i reparti.

Art. 6

Il personale sanitario e il personale docente rappresentano due componenti ugualmente qualificate nei rispettivi settori di competenza, tese al raggiungimento del fine comune di armonizzare il percorso clinico e educativo-formativo.
Il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado dovrà esercitare la propria funzione di insegnamento nel rispetto delle indicazioni ricevute dal personale sanitario, indicazioni volte a tutelare la salute dell'allievo degente, preoccupandosi, inoltre, di tenere un comportamento rispettoso della privacy degli alunni ricoverati e astenendosi da interventi che competono al personale sanitario.
Il personale sanitario e gli specialisti saranno altrettanto tenuti a rispettare lo svolgimento dell'attività didattica dei docenti, nei tempi e nei modi sopra delineati, consapevoli che tale attività è parte integrante, a pieno titolo, del processo di cura. Ogni possibile conflitto tra gli interessi rappresentati dalle istituzioni firmatarie sarà risolto sulla base delle esigenze sanitarie espresse dal Dirigente ospedaliero, in accordo con il Dirigente scolastico. Tali esigenze dovranno essere prioritarie rispetto agli altri bisogni.

Art. 7

L'ARNAS e la Scuola con sezione ospedaliera presso **l'ARNAS** (Parti in relazione al presente articolo), dichiarano di aver provveduto ad assolvere gli obblighi di informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini della conclusione della presente Convenzione e per gli adempimenti strettamente connessi alla sua gestione. Le suddette Parti sono e reciprocamente si considerano, ciascuna per quanto di propria competenza, Titolari autonomi dei trattamenti connessi all'erogazione delle prestazioni di cui alla Convenzione stessa. In quest'ottica, le Parti garantiscono che tutti i dati personali saranno fatti oggetto solo dei trattamenti strettamente necessari all'espletamento delle attività ivi previste, nel più assoluto rispetto di quanto imposto dalla vigente normativa posta a tutela dei dati personali. Le Parti, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità confermano di ben conoscere e applicare il GDPR, il D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto le attività di cui alla Convenzione. Per tal via, le Parti garantiscono l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate nonché di avere formato in materia di privacy i propri dipendenti e/o collaboratori e, più in generale, di applicare alla propria organizzazione la citata normativa.
In particolare, la Scuola con sezione ospedaliera presso **l'ARNAS**, in adempimento alla normativa sopra citata, provvede alla nomina quale persona autorizzata tra il personale docente che effettua le prestazioni di cui alla Convenzione. Il personale suddetto opera sotto la diretta autorità del titolare del trattamento, impegnandosi a rispettare le disposizioni, linee guida e regolamenti da questi emanati e garantendo che le

informazioni e i dati eventualmente assunti in esecuzione della presente convenzione siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi della stessa.

Art. 8

Il Dirigente scolastico, anche in rete e in collaborazione con la Scuola polo, promuove iniziative formative e di aggiornamento per gli insegnanti in servizio, autonomamente ovvero in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, l**'ARNAS**, le Associazioni di volontariato che operano in favore delle persone di minore età, impegnandosi a consentire ed agevolare la partecipazione del personale docente delle Sezioni Ospedaliere e del personale interessato allo svolgimento dei progetti di Istruzione Domiciliare.

Art. 9

L'Ufficio Scolastico Regionale, **l'ARNAS**, l'Istituto scolastico promuovono iniziative di collaborazione con gli Enti Locali competenti in materia di educazione e istruzione, aventi come finalità la valorizzazione e l'ottimizzazione delle risorse impiegate per il funzionamento del servizio scolastico nelle strutture ospedaliere, nell'ottica del complesso dei "servizi alla persona e alla comunità" (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

Art. 10

I docenti devono seguire i percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, predisposti a cura dell'**ARNAS** (Ente Ospitante) presso il quale viene svolta l'attività di docenza, ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.
Al fine di tutelare la salute e garantire la sicurezza di tutti i soggetti considerati nella presente convenzione, l'istituzione scolastica provvede a garantire la formazione generica prevista dalla citata normativa, mentre l' Ente Ospitante, su delega espressa dalla presente Convenzione, si impegna ad effettuare attività di formazione sui rischi specifici, di informazione ed orientamento circa l' ambiente in cui operano i docenti oltre che in merito alle emergenze ed al sistema di gestione della sicurezza interna alle proprie Strutture.
L'Ente Ospitante fornisce, come già specificato, ai docenti adeguati dispositivi di protezione individuale, per l'accesso ai reparti, così come definito nel DUVRI dell'Azienda ospedaliera.
L'Ente Ospitante s'impegna, tramite i propri servizi, a garantire ai docenti, nello svolgimento delle loro attività di insegnamento, lo stesso livello di tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti ai quali essi sono equiparati per i rischi professionali (personale sanitario). Il docente deve essere informato in merito alle misure di profilassi e di medicina preventiva obbligatorie per l'accesso ai reparti, come previsto dalla policy dell'Azienda ospedaliera. Il Docente deve essere informato in merito alla obbligatorietà di sottoporsi a visita presso il servizio di medicina preventiva. Tale visita è intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il docente è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica in contesto lavorativo peculiare quale quello all'interno di un Ospedale pediatrico e comunque a contatto con una popolazione considerata iper suscettibile.

Art 11

La presente Convenzione decorre dall'anno scolastico 2021/2022 e avrà durata quinquennale e quindi fino all'anno scolastico 2025/2026 compreso e potrà essere rinnovata, con formali provvedimenti delle parti, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi entro sei mesi prima del termine dell'anno scolastico.

Art. 12

Le parti firmatarie della presente Convenzione e i relativi organi concorreranno all'attuazione dell'accordo nel quadro dei rispettivi ordinamenti e in conformità con essi, così come definiti dalle normative comunitarie, nazionali, regionali e locali attualmente in vigore o che interverranno nel periodo di validità dell'accordo stesso.

Art. 13

Le parti firmatarie approvano quale parte integrante della presente convenzione l'allegato contenente "Misure di prevenzione e controllo COVID", elaborato dalla A.S.L. n. 8 di Cagliari.

Art. 14

Il presente atto, composto da n. 7 pagine, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. Lo stesso documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale – autorizzazione n. 642 Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Cagliari 1 prot. 11521 del 12.02.2013. Ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 26/10/1972, n. 642 essa è a totale carico dell'ARNAS.

Art. 15

In caso di controversia derivante dall'interpretazione, validità ed esecuzione della presente convenzione, le parti tenteranno la conciliazione in via bonaria. Fallito il tentativo bonario di componimento, le parti potranno adire l'autorità giudiziaria competente per la definizione della controversia. In tale caso sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Dott. Francesco Feliziani

Firmato digitalmente da
FELIZIANI FRANCESCO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Il Direttore Generale per l'ARNAS G.Brotzu
Dott.ssa Agnese Foddis

FODDIS
AGNESE
Regione
Autonoma
della
Sardegna
17.05.2022
09:06:34
GMT+00:00

Il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "Giusy Devinu" di Cagliari
Dott. Giuseppe Ennas

ENNAS
GIUSEPPE
03.06.2022
09:22:26
GMT+00:00